

LE RISULTANZE DEL LIBRO MATRICOLA SUL NUMERO DEI DIPENDENTI POSSONO ESSERE SUPERATE DAL LAVORATORE MEDIANTE PROVE TESTIMONIALI O DOCUMENTALI – Ai fini dell'applicazione dell'art. 18 St. Lav. in caso di licenziamento (Cassazione Sezione Lavoro n. 25094 del 28 novembre 2005 Pres. Lupi, Rel. Celentano).

Maria C. dipendente dell'Aias, ha impugnato, davanti al Tribunale di Messina, il licenziamento comunicatole nel novembre del 1997, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in base all'art. 18 St. Lav. L'Aias si è difesa affermando che il licenziamento non era giustificato e che comunque l'art. 18 St. Lav. non era applicabile perché essa aveva meno di 16 dipendenti, come risultava dal suo libro matricola.

La lavoratrice ha replicato, offrendone le prove, che in aggiunta ai dipendenti formalmente iscritti, l'Aias impiegava, in condizione di subordinazione, anche dodici lavoratori con formale rapporto di libera professione.

Il Tribunale si è attenuto alle risultanze del libro matricola e pertanto, pur dichiarando illegittimo il licenziamento, ha escluso l'applicabilità dell'art. 18 St. Lav. e si è limitato a condannare l'Aias al pagamento di un'indennità in base alla legge n. 604 del 1966.

Questa decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Palermo che ha acquisito verbali dell'Ispettorato del Lavoro ed ha sentito alcuni testimoni, i quali hanno confermato l'impiego, in condizioni di subordinazione, dei dodici lavoratori con formale contratto di lavoro autonomo.

Pertanto la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 18 St. Lav. e ha ordinato di reintegrare la lavoratrice condannando l'Aias anche al risarcimento del danno.

L'Aias ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che le risultanze del libro matricola non potevano ritenersi superate da altre prove.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 25094 del 28 novembre 2005, Pres. Lupi, Rel. Celentano) ha rigettato il ricorso. Non è vero – ha affermato la Corte – che le risultanze del libro matricola sul numero dei lavoratori occupati non possano essere superate da prove testimoniali o documentali.